

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 2 DEL 30-05-2017

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Competenza ad adottare i provvedimenti di ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 dalla legge 689/1981

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di maggio, il Presidente **RASCHETTI WALTER**

Premesso che

- con decorrenza 30.12.2016 il Parco delle Orobie Valtellinesi è privo del direttore;
- nelle more della nomina di un nuovo direttore del Parco occorre identificare il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 dalla legge 689/1981;

Considerato che:

- la questione della competenza negli enti locali ad adottare i provvedimenti di ordinanza ingiunzione previsti dalla legge 689/1981 è stata assai dibattuta, come dimostra una casistica giurisprudenziale non stabilmente consolidata;
- la norma di riferimento è anzitutto costituita dall'articolo 107, comma 1, del testo unico sugli enti locali secondo cui «*spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti*», mentre «*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo*»;
- la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è oggi attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- Il secondo comma di tale disposizione esplicita che «*spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108*»;
- il terzo comma specifica la tipologia di poteri che, in concreto, essi possono esercitare: e, così, sono attribuiti ai dirigenti «*tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco*»;
- la maggioritaria giurisprudenza afferma la competenza dei dirigenti ancorché un provvedimento di tipo gestionale non risulti specificamente tra quelli enumerati dallo stesso articolo 107, al comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000; infatti, il terzo comma di tale norma individuerrebbe le competenze dirigenziali attraverso un'elencazione da non considerare limitata e tassativa, bensì meramente esemplificativa, ciò alla luce anche dei successivi commi 4 e 5 della medesima disposizione normativa, i quali sanciscono che le competenze dirigenziali possono essere derogate espressamente solo ad opera della legge e che tutte le disposizioni legislative, anche antecedenti, che assegnino competenze gestionali agli organi di governo debbono essere lette nel senso che esse sono attribuite ai dirigenti confermandosi così la natura solo esemplificativa di quanto previsto dal citato terzo comma;
- il confine tra atti politici di indirizzo ed atti di gestione non è costituito dalla natura dell'atto, ma dalla funzione esercitata; ed infatti, la separazione delle competenze spettanti agli organi di governo ed alla dirigenza si fonda sull'esercizio delle differenti funzioni ad essi attribuite dalla legge;
- l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della 689/1981 non costituisce esplicitazione di funzioni di governo, ma rappresenta un vero e proprio atto di amministrazione; è, dunque, un provvedimento amministrativo e nello stesso tempo gestionale, in quanto volto ad attuare previsioni generali, quali leggi o regolamenti che prevedono un precetto ed una sanzione (nel caso di violazione del precetto);

Rilevato che:

- l'Ente Parco delle Orobie Valtellinesi è formalmente un ente del sistema regionale soggetto al testo unico degli enti locali, per alcuni aspetti relativi al personale, a norma della legge regionale n. 12/2011;

- in attesa della riorganizzazione delle aree regionali protette prevista dalla legge regionale 17 novembre 2017, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio), questo ente non dispone né delle risorse economiche, né delle condizioni di legge necessarie per assumere un nuovo direttore;
- non pare legittima, anche nel caso di assenza del direttore, l'assunzione di competenza da parte del Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco, in analogia a quanto previsto dalla legge per i piccoli comuni, e, pertanto, il presente decreto non costituisce atto di delega o di attribuzione di funzioni, ma mero atto di riconoscimento di competenza, aderendo alla interpretazione giurisprudenziale meglio consolidata, in una materia oggetto di interpretazioni anche di diverso segno;
- in assenza del direttore, la gestione dell'intero procedimento amministrativo resta ascritta alla responsabilità dell'organo di vertice dell'unità organizzativa competente;
- le responsabilità dei settori amministrativo e tecnico sono state attribuite con decreto del Presidente di data 26 ottobre 2015, n. 2 (Attribuzione responsabilità);
- l'unità organizzativa competente per l'applicazione delle norme a tutela del paesaggio, del bosco, del suolo e della Rete europea Natura 2000 è il *Settore tecnico*;

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 9 dicembre 2008, n. 70, come modificato con deliberazione del Consiglio di gestione del 29 luglio 2015, n. 37;

DECRETA

1. di riconoscere che, in per i motivi in narrativa premessi, in assenza o in sostituzione del direttore, compete al responsabile del settore tecnico l'adozione dei provvedimenti di ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 dalla legge 689/1981.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to RASCHETTI WALTER